

LICEO "M.G. AGNESI" – MERATE

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (stralcio dal Documento di valutazione a.s. 2020-2021 approvato nel Collegio dei Docenti del 12 maggio 2021)

Classe	Indirizzo	ore di lezione in settimana	settimane di lezione	orario annuale	frequenza minima (75%)	orario annuale dei non avvalentesi con uscita	frequenza minima dei non avvalentesi con uscita (75%)
BIENNIO	SCIENTIFICO	27	33	891	668	858	644
PRIMA	SCIENZE APPLICATE	27	33	891	668	858	644
SECONDA	SCIENZE APPLICATE	28	33	924	693	891	668
PRIMA	LINGUISTICO	29	33	957	718	924	693
SECONDA	LINGUISTICO	27	33	891	668	858	644
TRIENNIO	TUTTI	30	33	990	743	957	718

D.P.R. 122/09, art.14, comma 7: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto è previsto per il primo ciclo, **motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista **per assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.**"

La circ. ministeriale n.20 del 4 marzo 2011 ribadisce che: "... Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. **Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.** È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".

DEROGA DAL LIMITE MINIMO DI PRESENZA (Delibera del Collegio dei Docenti del 12 maggio 2021):

Il consiglio di Classe **può** derogare dal limite minimo di presenza nei seguenti casi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- mobilità internazionale individuale;
- trasferimento familiare;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- isolamento imposto dall'Autorità sanitaria per emergenza COVID.